

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO
COMMISSIONE DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE

GRUPPO DI STUDIO ASSEGNAZIONI DI BENI AI SOCI EX L. 208/2015 COMPOSTO DA:
Vincenzo Atzori, Paolo Bifulco, Maria Carla Bottini, Alfredo Candigliota, Giuseppe Carera, Alessandro Cerati, Filippo Maria Ferruta, Michaela Marcarini, Paolo Moretti.

=.=.=

Assegnazioni di beni ai soci ex L. 208/2015*.

- 1. *Inquadramento della fattispecie, aspetti civilistici e contabili.***
 - 1.1. *Tratti generali della operazione di assegnazione.***
 - 1.2. *Aspetti civilistici.***
 - 1.3. *Aspetti contabili.***
- 2. *Requisiti soggettivi e oggettivi.***
 - 2.1. *Requisiti soggettivi.***
 - 2.1.1. *Soggetti assegnanti.***
 - 2.1.2. *Soggetti assegnatari.***
 - 2.2. *Requisiti oggettivi.***
 - 2.2.1. *Modifica della destinazione d'uso dell'immobile.***
 - 2.2.2. *Ipotesi di immobile sito all'estero.***
- 3. *Meccanismi impositivi ai fini della fiscalità diretta.***
 - 3.1. *La posizione della società assegnante.***
 - 3.2. *La posizione del socio assegnatario.***
 - 3.3. *L'utilizzo delle riserve in sospensione di imposta nell'ambito della assegnazione.***

* Prorogata al 30 settembre 2017 dall'art. 1 co. 565 della L. n. 232/2016.

Premessa

Nel presente documento viene analizzata la disciplina agevolativa in tema di assegnazioni di beni ai soci originariamente introdotta dalla L. 208/2015 e poi prorogata per effetto della L. n. 232/2016 (c.d. "legge di bilancio 2017").

Tale analisi è stata svolta tenendo conto dei contributi di prassi ministeriale intervenuti fino a tutto l'anno 2015, mentre i contributi di prassi più recenti e relativi all'assegnazione 2016 sono riportati nelle note in calce alle singole pagine.

Data chiusura documento e revisione: 28/11/2016

1. Inquadramento della fattispecie, aspetti civilistici e contabili.

(a cura di Filippo Maria Ferruta)

1.1. Tratti generali della operazione di assegnazione.

L'operazione di assegnazione in ambito societario costituisce una particolare modalità di ripartizione tra i soci di parti del patrimonio netto. Nello specifico mediante l'operazione di assegnazione vengono distribuite ai soci parti di netto utilizzando in contropartita elementi patrimoniali diversi dalle risorse aventi natura finanziaria. L'aspetto caratterizzante l'operazione di assegnazione è dunque dato dall'utilizzo di elementi patrimoniali cosiddetti "in natura", ai fini della ripartizione tra i soci di poste facenti parte del patrimonio netto.

Nel contesto della distribuzione di parti del patrimonio netto a favore dei soci, l'assegnazione rappresenta pertanto una possibilità alternativa rispetto all'ipotesi di utilizzo di risorse finanziarie. Nel seguente esempio (Esempio 1) – nella prospettiva di ripartire tra i soci le riserve disponibili dell'importo di 200.000,00= – sussiste la possibilità di assegnare beni immobili aventi nel complesso valore effettivo equivalente, in alternativa alla eventualità di destinare disponibilità liquide di eguale importo.

ALFA S.r.l.		Esempio 1	
Compagine sociale			
Socio Tizio			50,00%
Socio Caio			50,00%
Totale			100,00%
Dettaglio Immobili			
	A - Val. Contabile	B - Val. Effettivo	Differenza (B - A)
Immobile X	100.000,00	100.000,00	0,00
Immobile Y	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale	200.000,00	200.000,00	0,00
ATTIVO		PASSIVO	
Immobili		Patrimonio Netto	
Immobile X	100.000,00	Capitale sociale	100.000,00
Immobile Y	100.000,00	Riserva legale	20.000,00
		Altre Riserve	200.000,00
Totale	200.000,00	Totale	320.000,00
Disponibilità liquide	250.000,00	Finanziamenti da Soci	200.000,00
Altre Attività	550.000,00	Altre Passività	480.000,00
Totale	1.000.000,00	Totale	1.000.000,00

In sintesi, l'operazione di assegnazione consiste nella attribuzione a favore del socio di elementi di natura patrimoniale – diversi dalle risorse finanziarie – a titolo di distribuzione di parti del patrimonio netto disponibili.

Giova osservare che sul piano operativo l'assegnazione può rappresentare una possibile opzione non solo nella ordinaria ipotesi di distribuzione delle porzioni di patrimonio netto, ma anche in corrispondenza di particolari situazioni che possono interessare la vita societaria. In questa prospettiva si allude innanzitutto alle ipotesi di recesso o esclusione del socio, nelle quali si verifica l'interruzione del rapporto sociale rispetto al singolo socio; ma anche alle ipotesi in cui l'interruzione del rapporto sociale riguardi tutti i soggetti appartenenti alla compagine sociale, in seguito al ricorrere di una causa di scioglimento della società. In tutte le richiamate situazioni si pone la necessità di provvedere alla liquidazione della quota del socio, con eventuale possibilità di procedere in tal senso mediante assegnazione di beni in natura in luogo della corresponsione di disponibilità finanziarie.

1.2. Aspetti civilistici.

In via generale, sotto il profilo civilistico si pone innanzitutto la necessità di svolgere un'attenta disamina circa le conseguenze che l'assegnazione può comportare sull'equilibrio patrimoniale della società. Va infatti posto in rilievo che l'assegnazione è operazione potenzialmente idonea a ledere gli interessi dei creditori sociali, i quali possono aver legittimamente fatto affidamento anche sul valore intrinseco dei beni che nell'occasione si intende estromettere dal patrimonio sociale. Tale aspetto assume particolare rilievo nell'ambito delle società di capitali, atteso che in tale contesto i creditori sociali in linea di massima possono fare riferimento solo al patrimonio dell'organismo al fine di soddisfare le proprie ragioni. Sotto questo profilo appare pertanto essenziale analizzare preliminarmente se sussistono le condizioni per dare esecuzione allo specifico programma di assegnazione, tenendo peraltro conto delle molteplici responsabilità - di natura sia civilistica che penale - che l'ordinamento pone a carico dell'organo amministrativo nell'ottica di preservare l'integrità del patrimonio sociale.

Bisogna inoltre considerare che l'operazione di assegnazione resta soggetta alla disciplina che, in linea generale, opera in tema di distribuzione di parti del patrimonio netto.

Nello specifico, occorre tenere conto di quanto segue:

- il piano di assegnazione può essere attuato nei limiti del patrimonio netto che risulti disponibile ai fini della distribuzione ai soci, secondo le ordinarie regole di natura civilistica disposte in materia;
- il piano di assegnazione va strutturato nel rispetto del principio della parità di trattamento tra i soci, in considerazione delle relative quote di partecipazione.

La necessità di osservare in modo congiunto le sopra esposte regole pone precisi vincoli in ordine alle concrete possibilità di percorrere la via della assegnazione.

Al riguardo si consideri in primo luogo il seguente esempio (Esempio 2), concernente il caso di una società a responsabilità limitata che intende procedere all'assegnazione ai soci dell'immobile X avente valore effettivo di 200.000,00= coincidente con il relativo valore di iscrizione contabile.

ALFA S.r.l.		Esempio 2	
Compagine sociale			
Socio Tizio			50,00%
Socio Caio			50,00%
Totale			100,00%
Dettaglio Immobili			
	A - Val. Contabile	B - Val. Effettivo	Differenza (B - A)
Immobile X	200.000,00	200.000,00	0,00
Totale	200.000,00	200.000,00	0,00
ATTIVO		PASSIVO	
Immobili		Patrimonio Netto	
Immobile X	200.000,00	Capitale sociale	100.000,00
		Riserva legale	20.000,00
		Altre Riserve	130.000,00
Totale	200.000,00	Totale	250.000,00
Disponibilità liquide	100.000,00	Finanziamenti da Soci	300.000,00
Altre Attività	700.000,00	Altre Passività	450.000,00
Totale	1.000.000,00	Totale	1.000.000,00

Nel caso in esame non risulta possibile procedere all'immediata assegnazione del solo immobile X, posto che non risultano capienti le parti di patrimonio netto allo scopo disponibili come riportate sotto la voce "Altre Riserve".

Resta salva l'eventualità di ricorrere a questi fini all'operazione di riduzione del capitale sociale, secondo l'articolata procedura disposta nei termini di legge.

Va tuttavia posto in evidenza che, al fine di ovviare al sopra descritto ostacolo, sono percorribili alcune soluzioni alternative. In primo luogo può ipotizzarsi che i soci provvedano con interventi in conto capitale quantomeno nella misura di 70.000,00=, così da rendere capiente il patrimonio netto nell'ottica dell'immediata assegnazione del bene immobile. Oppure può prevedersi di attribuire ai soci passività sociali quantomeno per l'importo di 70.000,00=, in modo da adeguare il valore effettivo del compendio assegnato all'entità del patrimonio netto allo scopo disponibile.

Si consideri inoltre il seguente esempio (Esempio 3), riguardante il caso di una società a responsabilità limitata che si propone di assegnare ai soci l'unico bene immobile di valore effettivo di 150.000,00= coincidente con il relativo valore di iscrizione contabile.

ALFA S.r.l.		Esempio 3	
Compagine sociale			
Socio Tizio			50,00%
Socio Caio			50,00%
Totale			100,00%
Dettaglio Immobili			
	A - Val. Contabile	B - Val. Effettivo	Differenza (B - A)
Immobile X	150.000,00	150.000,00	0,00
Totale	150.000,00	150.000,00	0,00
ATTIVO		PASSIVO	
Immobili		Patrimonio Netto	
Immobile X	150.000,00	Capitale sociale	100.000,00
		Riserva legale	20.000,00
		Altre Riserve	160.000,00
Totale	150.000,00	Totale	280.000,00
Disponibilità liquide	150.000,00	Finanziamenti da Soci	300.000,00
Altre Attività	700.000,00	Altre Passività	420.000,00
Totale	1.000.000,00	Totale	1.000.000,00

Nel caso in esame non ricorrono particolari problematiche allorché il piano di assegnazione preveda di destinare in via immediata l'unità immobiliare ad entrambi i soci, posto che il valore effettivo della assegnazione trova capienza nelle parti di patrimonio netto allo scopo disponibili come riportate sotto la voce "Altre Riserve". Tuttavia il più delle volte siffatta soluzione operativa non risponde all'effettivo interesse dei soci, poiché si risolve in una poco appetibile situazione di comproprietà riguardo al bene immobile posto in assegnazione.

La soluzione di attribuire ad un socio la proprietà esclusiva dell'unità immobiliare del valore effettivo di 150.000,00= presuppone che, in ossequio al principio della parità di trattamento, all'altro socio venga riconosciuta una attribuzione di equivalente importo. Nell'esempio proposto è escluso che si possa dare seguito ad un piano di assegnazione così strutturato, in quanto la dimensione del patrimonio netto non consente di sostenere le attribuzioni ivi previste a favore dei soci del valore complessivo di 300.000,00=. Si può tuttavia risolvere tale problematica ricorrendo agli accorgimenti già descritti con riferimento al precedente esempio.

1.3. Aspetti contabili.

Un notevole profilo di criticità riguarda l'impostazione alla quale la società assegnante deve attenersi sul piano contabile al fine di rappresentare l'operazione di assegnazione.

Secondo un primo approccio, la società assegnante può gestire l'operazione di assegnazione limitandosi a considerare i valori risultanti dalla contabilità. In virtù di tale impostazione, pertanto, in capo alla società le assegnazioni previste a favore dei singoli soci trovano evidenziazione secondo i valori contabili riferiti ai beni in trasferimento, indipendentemente dalla valorizzazione che ad essi sia stata attribuita nel piano di assegnazione.

Si consideri al riguardo l'esempio sotto riportato (Esempio 4), nel quale si prevede di assegnare al Socio Tizio la proprietà esclusiva dell'immobile X e al Socio Caio la proprietà esclusiva dell'immobile Y. Il piano di assegnazione così impostato risulta equo, poiché all'atto della assegnazione a ciascun bene è riferibile il valore effettivo di 400.000,00€. Nella specie sotto il profilo contabile si riscontra una notevole differenza di valore tra i due beni immobili, in ipotesi dovuta alla circostanza che essi risultano essere stati acquistati in epoche differenti.

ALFA S.r.l.		Esempio 4	
Compagine sociale			
Socio Tizio			50,00%
Socio Caio			50,00%
Totale			100,00%
Dettaglio Immobili	A - Val. Contabile	B - Val. Effettivo	Differenza (B - A)
Immobile X	100.000,00	400.000,00	300.000,00
Immobile Y	400.000,00	400.000,00	0,00
Totale	500.000,00	800.000,00	300.000,00
ATTIVO		PASSIVO	
Immobili		Patrimonio Netto	
Immobile X	100.000,00	Capitale sociale	100.000,00
Immobile Y	400.000,00	Riserva legale	20.000,00
		Altre Riserve	530.000,00
Totale	500.000,00	Totale	650.000,00
Disponibilità liquide	100.000,00	Finanziamenti da Soci	200.000,00
Altre Attività	400.000,00	Altre Passività	150.000,00
Totale	1.000.000,00	Totale	1.000.000,00

Seguendo l'approccio in esame, in capo alla società l'assegnazione a favore del Socio Tizio viene evidenziata per l'importo pari a 100.000,00= mentre quella a favore del Socio Caio per l'importo pari a 400.000,00=, con apparente sperequazione tra i soggetti beneficiari della operazione.

Si ritiene che l'impostazione che si fonda sui valori contabili dei beni conduce ad un risultato insoddisfacente in termini di rappresentazione della operazione, posto che - per definizione - non consente di dare evidenza nei conti della società all'effettiva entità delle singole attribuzioni contemplate nel piano di assegnazione.

Appare invece essenziale fare emergere nella sfera della società assegnante il valore effettivo considerato per il singolo bene ai fini del programma di assegnazione, in modo da ottenere anche sul piano contabile un quadro idoneo circa i contorni della operazione. Si tratta pertanto di procedere - relativamente al singolo bene interessato dalla operazione di assegnazione - ad allineare in via preliminare il dato contabile al valore effettivo, onde pervenire alla corretta quantificazione delle singole attribuzioni destinate ai soci per effetto della assegnazione. Nell'esempio dianzi proposto, si pone la necessità di procedere in tal senso limitatamente all'immobile X portante un maggior valore effettivo pari a 300.000,00=.

Occorre tuttavia stabilire la metodologia da seguire qualora, come nell'esempio in esame, in considerazione di quanto sopra esposto si pone l'esigenza di far emergere in capo alla società un maggior valore effettivo che risulti inespresso sul piano contabile.

Secondo un primo orientamento, il maggior valore - che all'atto della assegnazione si rende necessario iscrivere nell'attivo patrimoniale in adeguamento al parametro del valore effettivo - deve essere evidenziato in contropartita nell'ambito del conto economico. Così, tornando all'esempio in precedenza proposto, l'incremento di valore pari a 300.000,00= apportato con riguardo all'immobile X origina un componente positivo di reddito di corrispondente importo, con conseguente interessamento del risultato relativo all'esercizio in corso.

Si segnala che tale approccio pone un notevole problema di ordine applicativo, che in concreto può precludere l'esecuzione del piano di assegnazione. Va infatti posto in rilievo che il valore complessivo, riferibile ai beni oggetto di assegnazione una volta effettuato il riallineamento, può rimanere privo di congrua copertura nelle parti di netto che possano utilizzarsi ai fini della operazione.

Questa eventualità si verifica nell'esempio in esame, atteso che il valore effettivo - complessivamente rideterminato in 800.000,00= in seguito al riallineamento operato riguardo ad uno degli immobili considerati nel piano di assegnazione - eccede

l'importo totale delle voci di patrimonio netto. Sembra dunque che nell'esempio proposto non ricorrano le condizioni per dare seguito al piano di assegnazione nei termini programmati, salvo ammettere la possibilità di iscrivere nell'ambito del patrimonio netto un importo di segno negativo al fine di impegnare in via anticipata il risultato di esercizio interessato dal riallineamento di valore; peraltro siffatta soluzione riposa sulla stima - come tale priva di certezza - che l'esercizio chiuda con un risultato positivo allo scopo capiente.

L'impostazione in esame - che si fonda sul transito a conto economico degli effetti del riallineamento - in linea generale richiede che nell'ambito del patrimonio netto siano preesistenti poste in grado assorbire il maggior valore emerso relativamente ai beni in assegnazione. In tal modo la fattibilità del progetto di assegnazione viene in concreto fatta dipendere da un elemento rispetto ad esso avulso e accidentale.

Secondo altra tesi, il maggior valore - derivante dal riallineamento considerato onde riflettere il contenuto del piano di assegnazione - deve trovare diretta contropartita in una voce di patrimonio netto. In sostanza, secondo tale approccio, si tratta di far emergere le riserve implicite già insite nel patrimonio netto della società, in rapporto ai maggiori valori latenti riferibili ai beni oggetto di assegnazione.

Così operando non si pone il problema applicativo rilevato riguardo alla impostazione in precedenza esaminata, posto che il maggiore valore - complessivamente attribuito ai beni in assegnazione in seguito al riallineamento - trova immediata corrispondenza nell'ambito del patrimonio netto. Facendo riferimento all'esempio proposto, il patrimonio netto - una volta recepito in contropartita l'effetto del riallineamento imputato con riferimento all'immobile X per l'importo di 300.000,00= - mantiene una dimensione congrua al fine di supportare l'assegnazione dei beni immobili con valore effettivo complessivamente rideterminato nell'importo di 800.000,00=.

Sotto il profilo concettuale l'approccio appena esaminato si fonda sul presupposto che, in termini generali, le vicende che riguardano i rapporti tra socio e società debbano sul piano contabile esaurirsi nell'ambito del patrimonio netto, senza poter interessare il conto economico destinato a recepire gli effetti delle operazioni intercorse con terze economie. Inoltre questa impostazione risulta in linea con il comportamento contabile invalso allorché si tratti di procedere alla rivalutazione del valore di determinate attività patrimoniali, in adesione alle specifiche disposizioni normative che nel corso del tempo si sono succedute in materia: non vi è dubbio infatti che, in tale occasione, l'effetto del riallineamento di valore possa trovare diretta espressione nell'ambito del patrimonio netto.

Merita attenzione anche l'ipotesi in cui nel piano di assegnazione al bene venga attribuito un valore effettivo inferiore rispetto alle relative risultanze contabili.

Tale situazione può, ad esempio, verificarsi nel caso in cui si decida di destinare all'assegnazione un immobile il cui valore di iscrizione a bilancio, eccedente rispetto al valore di mercato, ha trovato giustificazione nella specifica funzione che è stata riconosciuta al bene nel contesto operativo della società. Il bene invece avrebbe dovuto essere oggetto di una congrua svalutazione nel bilancio se, in questa sede, fossero al riguardo emersi elementi indicativi di una durevole perdita di valore.

Anche in tale ipotesi, al fine di rappresentare fedelmente l'operazione, è necessario recepire sul piano contabile i valori effettivi posti a fondamento del piano di assegnazione. Si consideri al riguardo il seguente esempio (Esempio 5), nel quale si prevede di assegnare al Socio Tizio la proprietà esclusiva dell'immobile X e al Socio Caio la proprietà esclusiva dell'immobile Y, nel presupposto che tali beni abbiano valore effettivo equivalente pari a 100.000,00=.

ALFA S.r.l.		Esempio 5	
Compagine sociale			
Socio Tizio			50,00%
Socio Caio			50,00%
Totale			100,00%
Dettaglio Immobili	A - Val. Contabile	B - Val. Effettivo	Differenza (B - A)
Immobile X	150.000,00	100.000,00	-50.000,00
Immobile Y	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale	250.000,00	200.000,00	-50.000,00
ATTIVO		PASSIVO	
Immobili		Patrimonio Netto	
Immobile X	150.000,00	Capitale sociale	100.000,00
Immobile Y	100.000,00	Riserva legale	20.000,00
		Altre Riserve	250.000,00
Totale	250.000,00	Totale	370.000,00
Disponibilità liquide	20.000,00	Finanziamenti da Soci	100.000,00
Altre Attività	730.000,00	Altre Passività	530.000,00
Totale	1.000.000,00	Totale	1.000.000,00

Nell'esempio proposto si tratta di procedere con l'allineamento del valore dell'immobile X al minor importo di 100.000,00=, di modo che anche sul piano contabile possano affiorare i termini sostanziali stabiliti per l'operazione di assegnazione.

Occorre tuttavia considerare che nel caso in esame il piano di assegnazione comporta per la società il depauperamento complessivo di 250.000,00€, importo pari alla somma dei valori contabili ai quali risultano iscritti i beni in predicato di essere estromessi. Si ritiene che è sulla scorta di questo dato che va preliminarmente condotta la verifica circa la sostenibilità della operazione in termini di patrimonio netto; è questo il dato al quale in sostanza bisogna fare riferimento al fine di delineare le possibilità di esecuzione del piano di assegnazione, nel rispetto della disciplina in tema di distribuzione delle parti di patrimonio netto.

L'esigenza di recepire sul piano contabile i valori effettivi assunti nel contesto della assegnazione viene posta in rilievo in alcuni casi in cui il relativo piano disponga l'attribuzione di passività allo scopo di preservare la parità di trattamento tra i soci. Si consideri in proposito il seguente esempio (Esempio 6), caratterizzato dal fatto che gli immobili oggetto di assegnazione – benché iscritti in contabilità per il medesimo valore di 100.000,00€ – presentano una cospicua differenza in termini di valore effettivo; nello specifico all'immobile X – acquisito in epoca risalente – è riferibile il valore effettivo di 400.000,00€, mentre all'immobile Y – di recente acquisizione – è riferibile il valore effettivo di 100.000,00€ in linea con il relativo valore contabile.

ALFA S.r.l.		Esempio 6	
Compagine sociale			
Socio Tizio			50,00%
Socio Caio			50,00%
Totale			100,00%
Dettaglio Immobili	A - Val. Contabile	B - Val. Effettivo	Differenza (B - A)
Immobile X	100.000,00	400.000,00	300.000,00
Immobile Y	100.000,00	100.000,00	0,00
Totale	200.000,00	500.000,00	300.000,00
ATTIVO		PASSIVO	
Immobili		Patrimonio Netto	
Immobile X	100.000,00	Capitale sociale	100.000,00
Immobile Y	100.000,00	Riserva legale	20.000,00
		Altre Riserve	530.000,00
Totale	200.000,00	Totale	650.000,00
Disponibilità liquide	50.000,00	Finanziamenti da Soci	600.000,00
Altre Attività	1.250.000,00	Altre Passività	250.000,00
Totale	1.500.000,00	Totale	1.500.000,00

Il piano di assegnazione prevede di riconoscere al Socio Tizio la proprietà esclusiva dell'immobile X e al Socio Caio la proprietà esclusiva dell'immobile Y e di attribuire al primo passività sociali per 300.000,00= in modo da equilibrare l'entità di quanto nell'occasione riconosciuto ai soci. In particolare le passività in questione sono costituite dall'intero importo che il Socio Tizio ha erogato alla società a titolo di finanziamento infruttifero. In tale esempio, pertanto, in termini di valore effettivo ai soci viene trasferito l'importo totale pari a 200.000,00=, dato dalla differenza tra attività di 500.000,00= e passività di 300.000,00=.

Nel caso in esame la valorizzazione della operazione sulla scorta dei dati contabili porta a quantificare un importo negativo riguardo al compendio complessivamente destinato all'assegnazione (Valore contabile relativo alle attività: 200.000,00=; Valore contabile relativo alle passività: 300.000,00=); di qui la necessità di assumere sul piano contabile i valori effettivi riferibili agli elementi oggetto di assegnazione, conformemente all'impostazione in precedenza delineata.

2. Requisiti soggettivi e oggettivi.

(a cura di Paolo Bifulco)

2.1. Requisiti soggettivi.

2.1.1. Soggetti assegnanti.

Il primo periodo dell'art. 115, comma 1, della legge n. 208/2015 individua puntualmente i seguenti soggetti ammessi all'agevolazione:

- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni.

Una riflessione da effettuare è circa il carattere tassativo o meno dell'elencazione.

A tale proposito, va innanzitutto rammentato che la Circolare 21 maggio 1999 n. 112/E (cap. I, Parte I, § 2.1), emanata dal (soppresso) Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario, in relazione all'analoga agevolazione prevista dall'art. 29 della legge n. 449/1997 e dell'art. 13 della legge n. 28/1999, precisava che ai fini dell'agevolazione le società di armamento e le società di fatto che hanno ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono ritenersi equiparate alle società in nome collettivo e alle società in accomandita semplice, posto che tale equiparazione opera – in generale – ai fini delle imposte sui redditi in forza dell'art. 5, comma 3, del Tuir.

Ad avviso di chi scrive, il predetto principio deve ritenersi applicabile anche in relazione all'agevolazione in rassegna[†]. Ma fatta eccezione per tale equiparazione, si ritiene che l'elencazione debba ritenersi di carattere tassativo, stante il dato letterale della norma.

Ne discende che sarebbero esclusi dall'agevolazione le società cooperative, le società consortili, i consorzi e gli altri enti commerciali, nonché gli enti non commerciali, anche se esercitano in via non prevalente attività d'impresa.

Inoltre, dovrebbero ritenersi escluse dall'agevolazione le società estere con stabile organizzazione in Italia, sempre in virtù del dato letterale della norma[‡].

Tale esclusione pone peraltro dubbi, innanzitutto perché non se ne rilevano motivazioni di natura sostanziale, posto che tali soggetti producono redditi d'impresa; ed infatti, le stabili

[†] Tale circostanza risulta confermata in via interpretativa anche dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 1/6/2016 (cfr. par. 2).

[‡] Cfr. par. 2 circolare Ag. Entrate n. 26/E del 1/6/2016.

organizzazioni di soggetti non residenti sono soggetti Ires a tutti gli effetti e, tra l'altro, rientrano nell'ambito applicativo della normativa sulle società di comodo (art. 30, comma 1, legge n. 724/1994). L'esclusione – apparentemente prevista dal legislatore – può essere motivata da cautele erariali basate su considerazioni di natura procedurale, posto che l'eventuale applicazione dell'agevolazione alle società non residenti (con stabile organizzazione in Italia) richiederebbe l'identificazione dei soci delle stesse.

Inoltre, si sottolinea che l'esclusione potrebbe prestare il fianco a censure in sede comunitaria.

Si segnala che il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso un diverso avviso sul punto (studio n. 20-2016/T, nota n. 8), ritenendo che l'agevolazione in commento competa, sotto il profilo soggettivo, alle società non residenti con stabile organizzazione in Italia. Tale tesi pare fondata sulla circostanza che le stabili organizzazioni sono incluse nel novero dei soggetti passivi Ires e Irap, elemento questo che, ad avviso di chi scrive, è inconferente, stante il tenore letterale della norma.

2.1.2. Soggetti assegnatari.

Sotto tale profilo, la norma non dispone alcunché: si ritiene quindi che, in mancanza di qualsivoglia limitazione soggettiva, gli assegnatari possano essere soggetti di qualsivoglia natura, persone fisiche o meno e anche non residenti nel territorio dello Stato (conformemente sul punto la C.M. n. 112/E del 1999, cap. I, Parte I, § 2.2).

Peraltro, l'agevolazione è concessa *“a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.”*

Tale condizione rende necessarie talune riflessioni.

2.1.2.1. Una prima riflessione concerne il riferimento a *“tutti i soci”*; ad avviso di chi scrive, ciò implica che solo i soggetti assegnatari che erano iscritti a libro soci alla data del 30 settembre 2015 (ovvero iscritti entro il 31 gennaio 2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015) possono beneficiare dell'agevolazione, risultando la stessa non applicabile ai soci diversi da questi; in altri termini, il mancato rispetto della condizione in commento da parte di taluni soci non preclude la possibilità di applicare *tout court* l'agevolazione, agevolazione che quindi compete, ma solo per i soci che rispettavano la condizione.

L'esclusione (dall'agevolazione) per i soci che non rispettano la condizione in commento dovrebbe venir meno in caso di eredi di soci che rispettavano la condizione. Sullo specifico

punto, la CM n. 112/1999 affermava infatti (cap. I, Parte I, § 2.2): *“Il subentro dell’erede nella qualità di socio, successivamente alla predetta data del 30 settembre 1997, a seguito dell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede medesimo, non configurando ipotesi di cessione volontaria della partecipazione, non comporta la perdita dell’agevolazione stessa.”*^s

2.1.2.2. Una seconda riflessione riguarda le società prive del libro soci.

Relativamente a tale aspetto, occorre distinguere tra società di persone e srl prive del libro soci.

Per le prime (società di persone), si ritiene che la qualifica di socio debba essere provata con titoli idonei aventi data certa (conformemente sul punto la CM n. 112/1999, cap. I, Parte I, § 2.2**).

Per le seconde (srl prive di libro soci), deve ritenersi che la condizione sia da valutare con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese; pertanto, la condizione deve essere realizzata nei confronti dei soci che risultavano tali dalle evidenze del Registro delle Imprese entro il 30 settembre 2015 ovvero da risultanze iscritte nel Registro delle Imprese entro il 31 gennaio 2016, in forza di atti aventi data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

2.1.2.3. Una terza riflessione riguarda eventuali profili di applicazione della disciplina anti elusiva nel caso di modifica delle quote di partecipazione (al capitale sociale del soggetto assegnante) poste in essere successivamente alla data del 30/9/2015.

Ad avviso di chi scrive tale ipotesi dovrebbe respingersi con forza, posto che il comma 4 dell’art. 10-bis, legge n. 212/2000, sancisce che *“Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.”* e sulla natura facoltativa dell’istituto in commento non possono esservi dubbi.

In tal senso sembra essere anche la posizione espressa nella CM n. 112/1999 (cap. I, Parte I, § 2.2), ove si affermava *“... si fa presente che la percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione medesima e che non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 1997 alla data dell’assegnazione al socio.”*. Di talché il socio che, ad esempio, sia tale alla data del 30/9/2015 con una partecipazione del 20%, ove acquisti nel corso del 2016 un’ulteriore partecipazione del 10% concorrerà all’assegnazione (agevolata) in misura del 30%.

^s *“Il subentro dell’erede nella qualità di socio successivamente alla predetta data del 30 settembre 2015, a seguito della accettazione dell’eredità da parte dell’erede medesimo, non è di ostacolo alla possibilità anche per quest’ultimo di fruire della agevolazione in esame in quanto non si tratta di una cessione volontaria della partecipazione”* (cfr. circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1/6/2016 – par. 2).

** In senso conforme, anche la circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1/6/2016.

Ciò nondimeno, in un'ottica prudenziale non può escludersi in radice un sindacato dell'Amministrazione Finanziaria nell'ipotesi di operazioni che presentino elementi di anomalia forti e coerenti.

2.1.2.4. Una quarta riflessione riguarda il caso in cui la partecipazione del soggetto assegnatario sia gravata da usufrutto in favore di un terzo.^{††}

La tematica è particolarmente complessa.

Per iniziare, va notato che la prassi dell'Amministrazione Finanziaria relativa alle analoghe agevolazioni precedentemente in vigore sembra riservare l'agevolazione esclusivamente al nudo proprietario.

La più volte citata CM n. 112/1999 (cap. I, Parte I, § 2.2) afferma infatti testualmente: *“Nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un diritto di usufrutto, la qualità di socio, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto titolare della nuda proprietà”*. Tale interpretazione, confermata in successivi interventi (cfr. Circolare 21 settembre 1999 n. 189, risposta a quesito 1.3; Risoluzione 21 luglio 2008 n. 308/E), appare peraltro perfettamente in linea con il dato normativo, posto che elemento centrale della norma agevolativa è la qualifica di socio, qualifica che – ad evidenza – non compete all'usufruttuario^{‡‡}.

Ciò posto per ciò che attiene l'agevolazione, pare opportuna qualche ulteriore considerazione in merito, muovendo dai diritti di nudo proprietario e usufruttuario.

L'art. 981, comma 2, codice civile, prevede che l'usufruttuario abbia il diritto di *“trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare”*; con riferimento alle partecipazioni societarie, la dottrina ritiene che tale disposizione debba essere interpretata nel senso di escludere il socio da ogni utilità derivante dalla partecipazione, facendo spettare all'usufruttuario il diritto ad incassare non solo eventuali dividendi ma anche le riserve di capitale che fossero distribuite. Quanto precede, ovviamente, salvo patto contrario, giacché è fatta salva l'autonomia negoziale delle parti.

L'assegnazione si troverebbe dunque a comportare

- il diritto del solo usufruttuario a ricevere i beni assegnati (a fronte della distribuzione di riserve); ma al contempo
 - il diritto del solo nudo proprietario a beneficiare dell'agevolazione;
- di talché l'agevolazione risulterebbe di fatto non spettante.

^{††} Paragrafo elaborato con la collaborazione di Giuseppe Carera.

^{‡‡} In via interpretativa, l'Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione con la circ. n. 26/E del 1/6/2016.

È possibile pervenire a diverse conclusioni se si accoglie altra tesi in virtù della quale non tutte le parti del patrimonio netto poste in distribuzione dalla società competono al soggetto usufruttuario.

Secondo tale impostazione, al soggetto usufruttuario spettano in via esclusiva solo le parti di netto che si siano formate a partire dal momento in cui è stato costituito il diritto di usufrutto.

Invece le parti di netto preesistenti rispetto al momento di costituzione dell'usufrutto rappresentano il "capitale" ai sensi dell'art. 1000 codice civile, come tale da riferire sia al socio nudo proprietario sia all'usufruttuario. In particolare all'atto della distribuzione tali parti di netto vanno attribuite al socio nudo proprietario, tuttavia con l'obbligo in capo a quest'ultimo di riconoscere al soggetto usufruttuario l'usufrutto anche con riferimento a quanto nell'occasione ricevuto. In tal senso sembra deporre la risposta fornita dal Consiglio Nazionale del Notariato al Quesito n. 36-2007-I.

Dunque tale tesi dischiude degli spiragli circa la possibilità di fruire del regime agevolato in tema di assegnazione ex L. 208/2015, anche in ipotesi di partecipazione oggetto di usufrutto. In questa prospettiva è tuttavia necessario che ai fini dell'assegnazione siano disponibili parti di netto che, sia pure in virtù di un criterio a tutta evidenza convenzionale, possano farsi risalire ad epoca antecedente alla costituzione dell'usufrutto.

2.2. Requisiti oggettivi.

Sotto il profilo oggettivo l'assegnazione agevolata è consentita:

- per gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- per i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali.

Relativamente ai beni immobili, sono quindi ammessi all'agevolazione:

- gli immobili patrimoniali di cui all'art. 90 del TUIR;
- gli immobili "merce", alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- gli immobili strumentali per natura (iscritti nelle categorie catastali B, C, D, E ed A/10 e non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività d'impresa).

La prassi dell'Amministrazione Finanziaria relativa all'analoga (precedente) agevolazione consente di precisare taluni aspetti:

- con riferimento agli immobili strumentali per natura, sono ammessi all'agevolazione anche gli immobili concessi in locazione, comodato o, comunque, non utilizzati direttamente (cfr. C.M. n. 112/E del 1999, cap. I, Parte I, § 3.1);
- i terreni agricoli utilizzati per la coltivazione o l'allevamento sono strumentali per destinazione, e quindi sono esclusi dall'agevolazione;

- sono esclusi dall'istituto i diritti reali parziali sugli immobili (ed es. usufrutto); sul punto anche precedente paragrafo 2.1.2.4..

Con riferimento ai requisiti oggettivi, si ritengono necessarie talune ulteriori riflessioni.

2.2.1. Modifica della destinazione d'uso dell'immobile.

La norma non individua una data prestabilita alla quale devono essere riscontrati i requisiti oggettivi; ne deriva che, ad avviso di chi scrive, per beneficiare dell'agevolazione è sufficiente che i beni estromessi rispondano ai requisiti di legge alla data in cui si procede all'estromissione, con la conseguenza che è possibile intervenire nel corso del periodo che intercorre fino alla data del termine di scadenza dell'agevolazione fiscale prevista (30 settembre 2016) sulla situazione di fatto esistente per creare le condizioni richieste dalla norma.

Tale orientamento pare coerente con l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate in merito alla precedente agevolazione; la Circolare n. 112/E del 1999 (cap. I, Parte I, § 3.1) aveva infatti precisato che le caratteristiche del bene devono essere valutate al momento dell'assegnazione^{ss}.

2.2.1. Ipotesi di immobile sito all'estero.

Stante il tenore letterale della norma l'agevolazione non pare essere preclusa per i beni immobili situati all'estero. Ciò nondimeno, il concreto ricorso all'istituto può comportare talune difficoltà; a tale proposito, si considerino i seguenti aspetti:

- (i) è – ovviamente - impossibile far riferimento alle categorie catastali che individuano i beni immobili strumentali per natura; una possibilità potrebbe essere costituita dal riferimento alle caratteristiche intrinseche degli immobili come risultanti dagli strumenti urbanistici previsti ai sensi della legislazione del paese in cui trova l'immobile;
- (ii) in conseguenza di (i) che precede, potrebbe risultare complessa l'identificazione degli immobili da considerare rientranti nella fattispecie di cui all'art. 90 Tuir, posto che tale categoria si ottiene "in negativo", considerando cioè tali gli immobili che non rientrano nelle altre categorie individuate dal Tuir (strumentali per natura, strumentali per destinazione, merce); tale complessità potrebbe risultare superabile ove fosse superato l'aspetto sub (i) che precede;
- (iii) è comunque necessario analizzare lo *status* della società italiana nel paese in cui si trova l'immobile, per valutare se essa colà svolge – o meno - attività d'impresa mediante stabile organizzazione, di modo da valutare l'eventuale assoggettamento ad imposizione, nel predetto paese, di eventuali plusvalori che emergessero in sede di assegnazione, applicando la legislazione locale e le disposizioni previste da eventuale convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia ed il predetto paese.

^{ss} In questo senso anche le circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1/6/2016 e n. 37/E del 16/9/2016.

3. Meccanismi impositivi ai fini della fiscalità diretta.

Per inquadrare sotto il profilo della imposizione diretta le tematiche poste dalla operazione di assegnazione, si procede ad esaminare separatamente la posizione della società assegnante e quella del socio assegnatario.

3.1. La posizione della società assegnante.

(a cura di Maria Carla Bottini)

Le società assegnanti applicano una imposta sostitutiva sulle plusvalenze che emergono a seguito dell'assegnazione degli immobili ai soci.

L'imposta sostitutiva è pari:

- in via ordinaria, all' 8%;
- per le società che nel triennio 2013-2015^{***} sono risultate di comodo per due anni su tre, al 10,5%.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi si applica sul maggior valore rispetto a quello di iscrizione in bilancio e determinato assumendo o il valore normale degli immobili o il loro valore catastale.

Inoltre la società dovrà assoggettare all'imposta sostitutiva le riserve in sospensione d'imposta annullate a seguito dell'assegnazione pari al 13%.

Nel regime ordinario, l'imposta ordinaria si applica sulla plusvalenza determinata sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto (art. 86 co. 3 del TUIR).

Nel regime agevolato, l'imposta sostitutiva si applica sulla plusvalenza determinata sulla differenza tra il valore normale o il valore catastale meno il costo fiscalmente riconosciuto.

Si rilevano quindi due benefici:

- l'aliquota d'imposizione, notevolmente ridotta rispetto a quella ordinaria;
- modalità di calcolo delle plusvalenze, che per gli immobili può partire dal valore catastale anziché dal valore normale o dal corrispettivo.

Costo fiscalmente riconosciuto.

Il costo fiscalmente riconosciuto del bene è il costo del bene eventualmente rivalutato in base alle diverse leggi di rivalutazione e iscritto in bilancio al netto del relativo fondo ammortamento.

^{***} I periodi da prendere in considerazione a tal fine per le assegnazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, sono 2014 – 2016 (L. n. 208/2015 co. 116 “[...] società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione”).

Per gli immobili rivalutati ai sensi della L. 147/2013 nel bilancio 2013, i maggiori valori iscritti in bilancio assumeranno rilievo ai fini della determinazione delle plusvalenze solo nel 2017, per cui per tutte le operazioni di assegnazioni effettuate prima di tale data, il costo effettivo di riferimento è quello al netto della rivalutazione e l'imposta sostitutiva pagata in sede di rivalutazione (art. 3 co. 3 e 4 del DM 19.4.2002 n. 86) e riferibile ai beni ceduti o assegnati costituisce credito d'imposta.

D'altro lato il saldo attivo di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito a tali beni, cessa di essere in sospensione d'imposta.

Per gli altri beni rivalutati senza effetto fiscale (ad esempio, gli immobili rivalutati ai sensi del DL 185/2008 con la rivalutazione solo civilistica) il costo fiscale di riferimento sarà il costo non rivalutato.

La C.M. 21.5.99 n. 112/E (cap. I, Parte II, § 1.2), relativamente ai beni "merce" non valutati con il criterio del costo specifico, suggeriva di effettuare una valutazione *ad hoc* con i criteri LIFO, FIFO ecc. alla data dell'assegnazione⁺⁺⁺.

Per le società di persone, a differenza di quanto avviene nel regime ordinario, l'imposta sostitutiva è dovuta dalla società stessa.

Aliquota applicabile.

In caso di società di comodo, le società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare devono verificare la loro situazione nei periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015 per stabilire quale aliquota applicare alle plusvalenze nella determinazione dell'imposta dovuta⁺⁺⁺.

Se la società è stata società di comodo per almeno due tra i suddetti periodi d'imposta, l'aliquota applicabile è pari al 10,5%. Ciò vale sia per le società di comodo sia per quelle in perdita sistemica.

Compensazione plusv/minusvalenze.

L'assegnazione può essere effettuata sia nel caso in cui l'assegnazione realizzi plusvalori che minusvalori e quindi anche se non è dovuta alcuna imposta sostitutiva. La C.M. 40/E del 13.05.2002 (§ 1.4.9) ha infatti precisato che "*... la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire del beneficio...*".

⁺⁺⁺ Confermato anche dalla circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1/6/2016. Sulle plusvalenze derivanti dall'assegnazione di beni merce, si veda anche il par. 1.2. della Circ. Ag. Entrate n. 37/E del 16/9/2016.

⁺⁺⁺ Per le assegnazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017, i periodi da prendere a riferimento sono differenti (2014 - 2016); cfr. nota a paragrafo precedente.

Tuttavia nel caso in cui vi siano entrambi le situazioni, emersione di plusvalori e di minusvalori, l'imposta sostitutiva dovrà essere determinata sui singoli beni senza la possibilità di compensare minusvalenze e plusvalenze^{§§§}.

Infatti occorre fare riferimento alle regole ordinarie dell'assegnazione dei beni ai soci per cui mentre le plusvalenze da assegnazione ai soci sono tassabili, le minusvalenze sono indeducibili.

L'art. 86 co. 1 lett. c) D.P.R. n. 917/1986 per i soggetti IRES, richiamato per i soggetti Irpef imprenditori dall'art. 58 dello stesso decreto, considera plusvalenza quella emergente dall'assegnazione ai soci di beni relativi all'impresa, diversi da quelli che originano ricavi di cui all'art. 85, co. 1 TUIR. Tale plusvalenza è determinata in base alla differenza tra il valore normale disciplinato dall'art. 9, co. 3, D.P.R. n. 917/1986 e il costo non ammortizzato dei beni assegnati.

Se la differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato è negativa, si consegue una minusvalenza. L'art. 101 co. 1 TUIR ammette la deducibilità delle minusvalenze in caso di realizzo di beni di cui all'art. 86, co. 1, lettere a), b) e 2.

Pertanto si desume che la condizione per la deducibilità della minusvalenza sia il realizzo delle minusvalenze prodotte dalla cessione di beni a titolo oneroso (con corrispettivo) ovvero quale risarcimento per perdita o danneggiamento dei beni.

Le cessioni a titolo gratuito dei beni, le assegnazioni dei medesimi ai soci, la destinazione a finalità estranee all'impresa, così come le minusvalenze iscritte, non ricadono nell'ambito normativo dell'art. 86, co. 2 TUIR, ed essendo il frutto di un procedimento di valutazione interno, risultano indeducibili.

L'importo rilevato in bilancio dovrà quindi essere oggetto di una rettifica o variazione in aumento ai fini della determinazione del reddito imponibile d'impresa, valido ai fini IRES o Irpef.

Analogamente quindi le minusvalenze determinate in sede di assegnazione agevolata non possono essere portate in deduzione delle plusvalenze determinate su altri beni assegnati. Pertanto nel caso di due beni di cui uno realizzi un plusvalore di 1.000 e l'altro un minusvalore di 100 l'imposta sostitutiva sarà dovuta su 1.000 e quindi sarà pari a 80****.

^{§§§} Secondo Agenzia delle Entrate, tale principio soffre di un'eccezione per i beni merce, che è stata illustrata al par. 2.2. della circolare n. 37/E del 16/9/2016 (*"In presenza dell'assegnazione agevolata di più beni, se vengono effettuate sia assegnazioni di beni merce che di altri beni, le componenti negative di reddito, che originano dall'assegnazione di beni merce prendendo a riferimento il valore normale/catastale, devono essere "utilizzate" per ridurre l'importo di quelle positive sulla quali è applicabile l'imposta sostitutiva. Nel caso in esame, quindi, i componenti positivi saranno assoggettati a imposta sostitutiva al netto dei componenti negativi*).

**** In proposito, cfr. anche par. 1.3 circ. Ag. Entrate n. 37/E del 16/9/2016.

3.2. *La posizione del socio assegnatario.*

(a cura di Filippo Maria Ferruta)

Al fine di delineare i riflessi sul piano della imposizione diretta in capo al socio assegnatario, appare innanzitutto opportuno evidenziare che l'operazione di assegnazione comporta il trasferimento del bene dalla sfera della società assegnante alla sfera del socio assegnatario, analogamente a quanto avviene nel caso di cessione. In considerazione della funzione traslativa della operazione, per il socio assegnatario il periodo di possesso del bene assegnato decorre dal momento in cui interviene l'assegnazione, mentre a questi fini risulta irrilevante l'anzianità del bene precedentemente maturata presso la società assegnante. È dunque questo il momento al quale fare riferimento per verificare se, in occasione di un successivo trasferimento del bene da parte del socio assegnatario, ricorrono i requisiti di natura temporale eventualmente richiesti dalla normativa tributaria come condizione di imponibilità della operazione^{****}. Sul punto giova infatti ricordare che molte delle operazioni di trasferimento, poste in essere nel comparto immobiliare da persone fisiche al di fuori di iniziative imprenditoriali, sono attratte ad imposizione solo se compiute in uno specifico arco temporale da computarsi dal momento di acquisizione.

Si ritiene che il bene debba essere acquisito al patrimonio del socio assegnatario allo specifico valore fiscale che è stato preso a riferimento per l'imposizione cui è soggetta la società assegnante. L'approccio in esame si fonda sul principio della continuità, in virtù del quale il valore considerato per il bene ai fini della imposizione "a monte" presso la società assegnante si trasferisce "a valle" presso il socio assegnatario ai fini delle correlate vicende impositive. In sostanza secondo tale assunto occorre trattare l'assegnazione in modo unitario, così che sotto il profilo fiscale al bene interessato dalla operazione va attribuito un unico valore che assume rilevanza sia per la società assegnante sia per il socio assegnatario.

Stanti tali premesse, si pone il notevole problema di stabilire il criterio al quale attenersi nella determinazione del valore fiscale da riferire al bene oggetto di assegnazione.

In proposito secondo una prima impostazione occorre fare riferimento al valore effettivo che viene posto a fondamento del piano di assegnazione, nel presupposto che il valore convenzionale - determinato sulla scorta della rendita catastale - costituisce semplicemente un parametro indicato dalla norma onde misurare la congruità sul piano fiscale della valutazione in concreto assunta per il bene. Secondo tale tesi, pertanto, sotto il profilo della imposizione diretta l'operazione di assegnazione deve attestarsi sul valore effettivo attribuito al bene in trasferimento.

^{****} In senso conforme, par. 6 Circ. Ag. Entrate n. 26/E del 1/6/2016.

È stata invece proposta un'altra impostazione che attribuisce rilievo centrale alla valutazione attribuibile al bene sulla base del criterio cosiddetto "catastale". In virtù di tale approccio, l'intera operazione di assegnazione può trovare attuazione sotto il profilo fiscale attribuendo al bene il valore convenzionale desumibile dalla relativa rendita catastale, e ciò indipendentemente dal valore effettivo assunto per il bene nel contesto del piano di assegnazione e dalla rappresentazione contabile seguita per l'operazione.

Pertanto secondo tale tesi - denominata del "valore catastale" in contrapposizione a quella precedentemente esposta denominata del "valore effettivo" - sul piano della imposizione diretta l'operazione di assegnazione è svincolata dal valore in concreto riferito al bene.

L'adesione alla tesi che si fonda sul dato catastale porta con sé rilevanti implicazioni riguardo al trattamento sul piano della imposizione diretta da riservare nel complesso all'operazione di assegnazione: in tal modo, infatti, viene riconosciuta la neutralità fiscale alla porzione di valore effettivo del bene che dovesse rivelarsi eccedente rispetto al parametro catastale, sia "in fase di uscita" dal patrimonio della società assegnante sia "in fase di entrata" nel patrimonio del socio beneficiario della assegnazione.

Come dianzi indicato, l'operazione di assegnazione in sostanza consiste nell'attribuzione al socio di elementi patrimoniali in natura con corrispondente utilizzo di poste facenti parte del patrimonio netto. Il trasferimento di ricchezza che si attua per tale via è suscettibile di generare, sotto il profilo della imposizione diretta, materia imponibile nella sfera del socio assegnatario.

Indicazioni circa il complesso meccanismo impositivo destinato a operare in materia sono contenute in diversi interventi interpretativi formulati nel corso degli anni dalla Agenzia delle Entrate.

In particolare dalla C.M. 40/2002 si desume il principio generale in virtù del quale in capo al socio quanto ricevuto in assegnazione è escluso da imposizione per la parte di valore che sia stata eventualmente assoggettata ad imposizione sostitutiva dalla società assegnante. In altri termini, sul piano della imposizione diretta nei confronti del socio assegnatario l'assegnazione è irrilevante per la parte che sia stata interessata dal prelievo sostitutivo imputato alla società assegnante.

Alla luce di tale principio, pertanto, per il socio assegnatario l'operazione di assegnazione può rivelarsi del tutto neutrale sotto il profilo della imposizione diretta. Tanto si verifica, ad esempio, nel caso in cui si proceda ad assegnare un bene che sia stato integralmente ammortizzato con rilevanza fiscale. In tale eventualità l'intero valore - che rileva ai fini della assegnazione, sia pure nelle diverse declinazioni in merito ipotizzabili secondo quanto dianzi precisato - è oggetto di imposizione presso la società assegnante, con la conseguenza che sono esclusi ulteriori effetti impositivi in capo al socio assegnatario.

Preme dunque sottolineare che sul piano della imposizione diretta sussiste una stretta correlazione tra la sfera della società assegnante e quella del socio assegnatario, atteso che al socio assegnatario viene riconosciuta una specifica copertura in conseguenza della effettiva imposizione che subisce la società assegnante riguardo al bene estromesso.

In questa prospettiva va tuttavia evidenziato che l'eventuale disallineamento tra il valore civilistico e il valore fiscale, riguardo al bene posto in assegnazione, è circostanza che può incidere sugli effetti applicativi di siffatto regime impositivo.

In particolare nel caso in cui il valore fiscale sia inferiore rispetto al valore civilistico, l'effetto copertura a favore del socio aumenta nella misura in cui tale disallineamento comporta un incremento del risultato fiscale oggetto di imposizione sostitutiva a carico della società assegnante. Può verificarsi tale ipotesi, ad esempio, allorché oggetto di assegnazione sia un immobile che sia stato rivalutato ai soli fini civilistici ai sensi della L. 185/2008.

Viceversa nel caso in cui il valore fiscale sia superiore rispetto al valore civilistico, l'effetto copertura a favore del socio diminuisce nella misura in cui tale disallineamento si traduce in una riduzione del risultato fiscale oggetto del prelievo sostitutivo presso la società assegnante. Può ricorrere tale ipotesi, ad esempio, qualora l'elemento destinato all'assegnazione sia stato oggetto di svalutazione sul piano civilistico, in corrispondenza dei presupposti attestanti una durevole perdita di valore.

Al fine di inquadrare le modalità di imposizione della parte di valore assegnato riguardo alla quale al socio assegnatario non spetta la franchigia nei termini sopra esposti, occorre distinguere a seconda che il soggetto assegnante sia una società di persone o una società di capitali. Si precisa che in questa fase dell'indagine non viene analizzata l'ipotesi di utilizzo delle riserve in regime di sospensione di imposta, in quanto argomento oggetto di specifica trattazione in prosieguo.

Nell'ambito delle società di persone, per l'imposizione del valore attribuito al socio trova applicazione il criterio della trasparenza fiscale ordinariamente operante per tale tipologia societaria. Tale criterio traslato nel contesto in esame porta a evidenziare che il valore del bene assegnato, nella misura rilevante per il socio alla luce di quanto in precedenza esposto, comporta la corrispondente riduzione del costo fiscale della partecipazione. Ne deriva che per effetto della assegnazione il socio di società di persone può in concreto incorrere nella imposizione qualora il valore fiscale della partecipazione si riveli in questa prospettiva incapiante. Tale eventualità potrebbe ad esempio configurarsi qualora in tempi recenti il socio avesse acquisito la partecipazione per un corrispettivo inferiore rispetto al valore fiscale ricevuto tramite l'assegnazione^{###}.

^{###} Cfr. par. 3.3, circ. Ag. Entrate n. 37/E del 16/9/2016.

Va tuttavia posto in rilievo che anche nel contesto in esame valgono tutte le regole che in via ordinaria caratterizzano il regime della trasparenza fiscale: in particolare occorre tenere in debita considerazione che le poste di patrimonio netto - utilizzate a servizio della operazione di assegnazione - sono suscettibili di ridurre il costo della partecipazione nella misura in cui in precedenza abbiano al riguardo comportato una variazione incrementativa. Conformemente a tale principio, si ritiene che ad esempio debbano escludersi effetti impositivi in capo al socio assegnatario qualora l'assegnazione del bene avvenga mediante l'utilizzo della riserva generatasi in occasione della rivalutazione operata ai soli fini civilistici *ex* L. 185/2008: in tal senso sembra deporre la C.M. 22/2009.

Si precisa che le regole appena esposte valgono anche nel caso in cui il regime della trasparenza fiscale venga adottato dalla società di capitali.

Va infine segnalato che, come espressamente confermato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 6/2006 p. 7.12, sotto il profilo fiscale il reddito conseguito dal socio secondo quanto appena esposto ha natura di reddito di impresa, con la rilevante implicazione che al riguardo possono essere utilizzate in compensazione eventuali perdite rientranti in tale categoria reddituale nel rispetto della disciplina in materia operante.

Differente è il meccanismo impositivo previsto nel caso in cui l'assegnazione riguardi il socio di società di capitali.

In tale ambito il valore della assegnazione - nei limiti dell'importo riguardo al quale non compete la franchigia alla luce di quanto in precedenza evidenziato - può generare nella sfera del socio assegnatario materia imponibile, la cui quantificazione dipende tuttavia dalla natura fiscale delle riserve utilizzate in esecuzione della operazione come di seguito esposto.

Nel caso in cui a fronte dell'attribuzione del bene vengano distribuite riserve aventi natura di utile al socio viene riferito reddito sotto forma di dividendo.

Invece nel caso di utilizzo di riserve aventi natura di capitale opera un meccanismo simile a quello precedentemente esaminato con riferimento alle società di persone, nel senso che la distribuzione di queste riserve si traduce nella riduzione per corrispondente importo del costo fiscale della partecipazione, con emersione di reddito qualora tale costo risulti al riguardo incapiente. In sostanza le riserve di capitali utilizzate a copertura della assegnazione producono reddito in capo al socio se ed in quanto siano di entità superiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Va da sé che lo specifico piano di assegnazione può prevedere l'utilizzo di entrambe le tipologie di riserve sopra indicate, con conseguente applicazione contestuale delle descritte regole impositive.

I meccanismi appena esposti vanno calati nella specifica disciplina applicabile in rapporto alla natura del socio assegnatario. Limitando per ragioni di sintesi l'analisi

alle più frequenti ipotesi riguardanti il soggetto assegnatario residente, si richiamano i seguenti casi.

- Socio persona fisica che detiene la partecipazione al di fuori di attività di impresa.

Il reddito conseguito per effetto della assegnazione rientra nella categoria dei redditi di capitale.

In caso di partecipazione qualificata, il socio è tenuto a riportare tale reddito in dichiarazione dei redditi con l'adozione delle specifiche regole stabilite in ordine alla quantificazione della relativa base imponibile.

In caso di partecipazione non qualificata, tale reddito è assoggettato ad imposizione definitiva ad opera della società assegnante mediante applicazione di apposita ritenuta a titolo di imposta.

- Socio, anche non persona fisica, che detiene la partecipazione nell'ambito della attività di impresa.

In tale ipotesi quanto ricevuto in assegnazione concorre alla formazione del reddito di impresa, con modalità di imposizione differenziate secondo quanto precisato in prosieguo.

Con riferimento al dividendo conseguito in seguito alla distribuzione delle riserve di utili, l'imposizione avviene tenendo conto delle specifiche regole dettate per la quantificazione della relativa base imponibile in rapporto al tipo di soggetto beneficiario. L'eventuale reddito, conseguito in seguito alla distribuzione delle riserve di capitali, configura una plusvalenza relativa alla partecipazione, con applicazione degli specifici criteri di imposizione al riguardo previsti anche in considerazione della disciplina in tema di "*participation exemption*".

Preme sottolineare che, come dianzi precisato, la società può incorrere negli obblighi di sostituto di imposta con riferimento alle attribuzioni programmate nel piano di assegnazione. Sul punto va segnalato che occorre verificare con attenzione se, nel singolo caso concreto, alla luce della disciplina vigente sorgono in capo al soggetto assegnante gli obblighi in esame anche al di fuori della specifica ipotesi sopra indicata in cui beneficiario della assegnazione sia una persona fisica residente "privata" titolare di una partecipazione non qualificata.

Nel caso in cui ricorrano gli obblighi di sostituto di imposta, occorre tenere presente che ai fini del versamento della ritenuta non è possibile attingere all'oggetto della assegnazione in quanto costituito da elementi in natura. Tra le soluzioni operative al riguardo percorribili, vi è la possibilità che il socio provveda a fornire alla società la provvista di risorse finanziarie necessaria per il versamento della ritenuta inerente la relativa disposizione di assegnazione.

Bisogna altresì tenere presente che gli obblighi di sostituto di imposta possono sorgere in capo al soggetto assegnante anche qualora nel contesto della assegnazione siano utilizzate riserve che non abbiano natura di utile: infatti, secondo il meccanismo in precedenza descritto, anche la distribuzione di riserve aventi natura di capitale è potenzialmente idonea a generare reddito nella sfera del socio beneficiario. Tale situazione pone notevoli criticità operative, atteso che il soggetto assegnante non dispone di tutti gli elementi che sono necessari allo scopo di quantificare l'entità della ritenuta eventualmente dovuta. Alla luce di tali considerazioni, in presenza di situazioni potenzialmente suscettibili di far scaturire gli obblighi di sostituto di imposta, occorre che il socio assegnatario rilasci alla società apposita dichiarazione attestante gli elementi relativi alla partecipazione essenziali affinché possano definirsi le incombenze in concreto richieste. In proposito si consideri che - secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 1-*bis* del D.P.R. 600/1973 - la società è tenuta ad operare il prelievo sull'intero importo riconosciuto al socio, qualora non sia riuscita ad ottenere da questi i dati inerenti la partecipazione in tal senso rilevanti.

Merita soffermare l'attenzione in ordine agli impatti che sul piano della fiscalità diretta derivano dalla operazione di assegnazione che preveda anche l'attribuzione di passività. In questa ipotesi il valore della assegnazione da assumersi ai fini della eventuale imposizione in capo al socio è determinato considerando in senso decrementativo gli importi relativi alle passività attribuite. Si ritiene che anche in tale caso il socio prenda in carico il bene assegnato tenendo conto solo del valore fiscale a questi riferito, nel riflesso che l'attribuzione di passività costituisce il sacrificio patrimoniale richiesto al socio in parziale contropartita del valore ricevuto in assegnazione.

Nella quantificazione del reddito riferibile al socio per effetto della assegnazione non è ammesso tenere in considerazione l'eventuale rideterminazione del valore della partecipazione ottenuta ai sensi della L. 448/2001 o delle analoghe disposizioni succedutesi nel corso del tempo. In proposito va infatti ricordato che la rilevanza del maggiore valore determinato per tale via è confinata alle ipotesi in cui venga conseguito un cosiddetto "reddito diverso", nell'ambito di operazioni che comportano il trasferimento della partecipazione (sul punto si veda anche la C.M. 12/2002 p. 5).

In merito alla portata complessiva della disciplina agevolativa *ex* L. 208/2015 applicabile allo specifico caso delle assegnazioni poste in essere da società di capitali, si ritiene opportuno svolgere le seguenti osservazioni.

In primo luogo si sottolinea che l'agevolazione, accordata sotto il profilo della imposizione diretta alla società riguardo all'eventuale maggiore valore riferito all'elemento assegnato, ha uno specifico impatto anche nella sfera del socio assegnatario. Infatti l'imposizione

sostitutiva assolta dalla società sull'eventuale maggiore valore latente sterilizza la successiva imposizione di tale componente nella sfera del socio. Pertanto nel caso in esame la distribuzione di parti di patrimonio netto attuata mediante l'assegnazione ai sensi della L. 208/2015 risulta per il socio più favorevole rispetto a quanto previsto dalla disciplina ordinaria, nel riflesso che il prelievo sostitutivo intervenuto in seno alla società attenua l'imposizione riguardante il socio. In applicazione di tale regola, il beneficio riservato al socio assegnatario è tanto maggiore quanto maggiore è l'entità dell'imponibile sul quale la società assegnante assolve l'imposizione sostitutiva: ciò val quanto dire che il beneficio - che il socio può ottenere per tale via - aumenta al diminuire del valore fiscale "di partenza" riferibile al bene oggetto di estromissione, su cui viene calibrata l'imposizione sostitutiva posta a carico della società assegnante.

Si consideri al riguardo il seguente esempio, ove si ipotizza che nell'ambito di una società di capitali ad un socio viene assegnato un bene immobile il cui valore ai fini della operazione è assunto nell'ammontare di 800.000,00€, con distribuzione per pari importo di riserve aventi natura di utile. Se il bene in assegnazione risulta avere valore fiscale pari a 250.000,00€, la società è tenuta ad assolvere l'imposizione sostitutiva sull'ammontare di 550.000,00€ e per tale importo il dividendo conseguito dal socio assegnatario viene escluso da imposizione. Se al bene in assegnazione è riferibile il valore fiscale di 100.000,00€, il dividendo conseguito dal socio viene affrancato da imposizione per 700.000,00€ in conseguenza dell'applicazione su tale importo del prelievo sostitutivo da parte della società assegnante.

Occorre inoltre tenere presente che, alla luce della disamina in precedenza svolta, appare fondato sostenere che sul piano della imposizione diretta l'operazione di assegnazione debba essere trattata in modo unitario, con l'importante implicazione che a questi fini l'elemento assegnato viene acquisito dal socio assegnatario al medesimo valore fiscale considerato in seno alla società assegnante. Da tale assunto deriva che, qualora si intenda accogliere la tesi denominata del "valore catastale", sotto il profilo della imposizione diretta anche in capo al socio assegnatario risulta irrilevante la porzione di valore assegnato che dovesse eccedere il parametro catastale. Così - facendo riferimento ai dati indicati nell'esempio da ultimo proposto - se il valore convenzionale riferibile al bene in assegnazione secondo il criterio catastale ammonta a 300.000,00€, in adesione alla tesi del "valore catastale" il dividendo attribuito al socio tramite l'assegnazione risulta comunque affrancato nella misura di 500.000,00€. Per il socio assegnatario tale franchigia

va ad aggiungersi a quella che, secondo il meccanismo sopra descritto, viene originata dal prelievo sostitutivo eventualmente intervenuto nella sfera della società assegnante^{§§§§}. Dalle considerazioni sopra esposte si evince che, in virtù della disciplina in esame, assegnazioni di pari entità in termini di valore effettivo possono generare materia imponibile di diverso importo nella sfera dei soggetti beneficiari, proprio perché al riguardo incidono elementi che attengono in modo specifico l'oggetto della singola assegnazione. In particolare nel contesto di un piano di assegnazione che preveda per ciascun socio l'attribuzione di uno specifico elemento, è pressoché inevitabile che attribuzioni di eguale valore comportino in capo ai soggetti beneficiari imposizioni differenziate poiché verosimilmente di diversa entità risulteranno i fattori dei singoli elementi posti in assegnazione che in proposito assumono rilevanza.

In secondo luogo va osservato che l'assegnazione implica nell'immediato esiti impositivi differenziati nella sfera del socio, a seconda della tipologia delle riserve che vengono al riguardo utilizzate. Da tale constatazione scaturiscono alcuni spunti di riflessione.

Innanzitutto emerge in questa ottica l'importanza della complessa e delicata disciplina - risultante da varie disposizioni di matrice sia civilistica che fiscale - volta a delineare le priorità nell'utilizzo delle parti di patrimonio netto.

Inoltre si evidenzia che può porsi una notevole criticità allorché, in presenza di franchigia originata dalla imposizione effettivamente assolta dalla società riguardo all'assegnazione secondo quanto in precedenza esposto, vengano utilizzate a servizio della operazione parti di netto aventi sotto il profilo fiscale differente natura. In particolare sorge il problema di stabilire se sussistono vincoli nella ripartizione della franchigia disponibile tra le diverse parti di netto utilizzate nell'ipotesi in cui, come accade nella generalità dei casi, detta franchigia risulti di entità non sufficiente a coprire l'intera porzione di patrimonio netto nell'occasione distribuita.

Preme dunque sottolineare che le soluzioni, che in concreto si intendono adottare con riguardo ai segnalati punti, sono determinanti per gli impatti che l'operazione di assegnazione comporta in capo al socio assegnatario sul piano della imposizione diretta.

In terzo luogo si pone in rilievo che un notevole punto critico è rappresentato dalla definizione dei riflessi impositivi che la disciplina in esame comporta nella sfera del socio assegnatario quando si ricorre all'operazione di assegnazione allo scopo di liquidare la relativa quota di partecipazione. Giova sul punto ricordare che l'operazione di assegnazione costituisce una possibile soluzione operativa in tutti i casi in cui sussiste l'esigenza di procedere al rimborso della quota di partecipazione del socio. Una tale

^{§§§§} In questa sede è altresì opportuno fare presente che il documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 1/6/2016 indica come costo fiscalmente riconosciuto per il socio assegnatario, il valore sul quale si è applicata l'imposta per effetto diretto dell'operazione di assegnazione (cfr. esempi)

esigenza riguarda tutti i componenti della compagine sociale nel caso di procedura di liquidazione della società instauratasi in seguito al verificarsi di una causa di scioglimento, il singolo socio nel caso di recesso o esclusione.

Nella descritta ipotesi si pone il problema di delineare il criterio al quale attenersi per determinare la materia imponibile da riferire al socio riguardo a quanto da questi ricevuto in assegnazione a titolo di rimborso della quota di partecipazione oggetto di annullamento. In particolare si tratta di stabilire se anche in tale ipotesi operi o meno il criterio generale disposto dalla disciplina *ex* L. 208/2015, il cui meccanismo applicativo - come in precedenza esposto - si fonda sulla natura fiscale delle voci di patrimonio netto che vengono poste a servizio della operazione.

In caso di risposta affermativa a tale quesito, al socio assegnatario verrebbe attribuita materia imponibile in rapporto alle riserve di utili che nell'occasione dovessero essere distribuite; inoltre si avrebbe emersione di ulteriore materia imponibile nella misura in cui le restanti porzioni di netto, nell'occasione eventualmente utilizzate, dovessero in totale risultare di importo eccedente rispetto al costo fiscale della quota di partecipazione oggetto di annullamento.

Secondo altro approccio, invece, occorrerebbe trattare l'operazione in modo unitario dando esclusivo rilievo all'importo complessivo del patrimonio netto distribuito al socio, a prescindere dalla natura delle poste da cui esso è formato. In adesione a questo criterio, il socio incorrerebbe nella imposizione solo se l'importo complessivo del patrimonio netto ricevuto per via della assegnazione - indipendentemente dalla relativa composizione - dovesse risultare di ammontare eccedente rispetto al costo fiscale della quota di partecipazione oggetto di annullamento.

Si ritiene che - al di là di ricostruzioni strettamente legate al dato letterale del quadro normativo risultante alla luce della L. 208/2015 - merita di essere accolta la tesi da ultimo esposta che tiene conto solo dell'entità complessiva del patrimonio netto nell'occasione distribuito, in quanto consente di dare corretta rilevanza alla sostanza economica della operazione che comporta il venir meno dell'investimento partecipativo. In conformità a tale approccio, pertanto, il socio sconta l'imposizione solo se e nella misura in cui il rimborso della quota attuata nell'occasione si riveli profittevole; resta fermo che anche nell'ipotesi in rassegna valgono le particolari convenzioni previste dalla disciplina agevolativa in esame, in virtù delle quali nella determinazione del risultato imponibile da riferire al socio beneficiario della assegnazione occorre tenere in considerazione elementi legati all'imposizione nella quale incorre al riguardo la società assegnante.

Va peraltro evidenziato che l'eventuale adesione sul punto alla sopra indicata tesi alternativa - che prevede il frazionamento della imposizione in capo al socio in rapporto alla natura fiscale delle voci di patrimonio netto distribuite - condurrebbe

alla illogica conclusione che nel contesto della disciplina agevolativa *ex* L. 208/2015 la fattispecie in esame potrebbe trovare un trattamento deteriore rispetto alla disciplina disposta dall'art. 47, settimo comma, T.U.I.R., destinata ad operare in ambiti ordinari.

Si è in precedenza posto in rilievo che un punto nodale della disciplina agevolativa in materia di assegnazioni ai sensi della L. 208/2015 è costituito dal criterio da seguire in ordine alla determinazione del valore fiscale da attribuire al bene immobile oggetto di assegnazione.

La seguente esemplificazione - riferita al caso di una società di capitali - si propone di riepilogare in sintesi le notevoli implicazioni connesse alle alternative che sono state delineate riguardo a tale profilo critico.

Si ipotizzi che oggetto di assegnazione sia un bene immobile con valore catastale pari a 300.000,00= e valore assunto nel contesto del piano di assegnazione pari a 800.000,00=; in esecuzione di tale assegnazione vengono utilizzate riserve aventi natura di utile per l'importo di 800.000,00=.

Si consideri una prima ipotesi nella quale il bene risulta iscritto nel bilancio della società tra le immobilizzazioni con rilevanza fiscale per l'importo pari a 100.000,00=.

In applicazione della tesi che attribuisce rilievo al valore effettivo posto a fondamento del piano di assegnazione, la società sconta l'imposizione sostitutiva con riferimento al plusvalore pari a 700.000,00=, il socio recepisce il bene al valore fiscale di 800.000,00= e assoggetta ad imposizione i dividendi ricevuti fino all'importo di 100.000,00=.

Seguendo la tesi del valore catastale, la società è tenuta ad assolvere l'imposta sostitutiva sul plusvalore solo nei limiti di 200.000,00=, il socio recepisce il bene al valore fiscale di 300.000,00= mentre resta ferma l'imposizione dei dividendi ricevuti nell'importo di 100.000,00=. Tale tesi porta ad escludere da imposizione in capo alla società il plusvalore latente per l'importo di 500.000,00=.

Si consideri invece una seconda ipotesi nella quale il bene iscritto nel bilancio della società tra le immobilizzazioni abbia valore fiscale pari a 1.000.000,00=, importo dunque maggiore rispetto al valore effettivo di 800.000,00= assunto nel piano di assegnazione. Tale ipotesi potrebbe riguardare, ad esempio, il caso di acquisto del bene in tempi relativamente recenti oppure il caso di rideterminazione del valore del bene in adesione ad una disposizione di rivalutazione con rilevanza fiscale.

In applicazione della tesi che si incentra sul valore effettivo posto a fondamento del piano di assegnazione, la società consegue un minusvalore pari a 200.000,00= tuttavia in regime di neutralità fiscale a mente dell'art. 101 T.U.I.R., il socio acquisisce il bene al valore fiscale pari a 800.000,00= e assoggetta ad imposizione l'intero dividendo ricevuto di 800.000,00= non essendo al riguardo disponibile alcuna franchigia.

Volendo aderire alla tesi del valore catastale, il minusvalore conseguito dalla società sia pure in regime di neutralità fiscale va quantificato in 700.000,00=, il socio acquisisce il bene al valore fiscale di 300.000,00= a fronte della imposizione nel limite dell'importo di 300.000,00= dei dividendi ricevuti. Tale tesi pertanto porta ad escludere da imposizione nella sfera del socio l'importo di 500.000,00= del valore complessivo di 800.000,00= attribuito all'assegnazione nel relativo piano.

In sintesi nell'esempio proposto la tesi del valore catastale ridimensiona di 500.000,00= la rilevanza fiscale della assegnazione rispetto all'alternativa che si basa sul valore effettivo, impatto che a seconda dei casi può interessare la sfera della società o quella del socio.

Si richiama infine l'attenzione sulla circostanza che l'adesione alla tesi del valore catastale può rivelarsi determinante anche ai fini della definizione degli eventuali obblighi di sostituto di imposta nei quali può incorrere la società di capitali assegnante, posto che - come evidenziato nella esemplificazione proposta - in taluni casi da essa può derivare una differente quantificazione della materia imponibile da riferire al socio beneficiario della assegnazione.

3.3. L'utilizzo delle riserve in sospensione di imposta nell'ambito della assegnazione.

(a cura di Filippo Maria Ferruta)

Merita specifica disamina il caso in cui l'assegnazione avvenga mediante utilizzo di riserve in sospensione di imposta.

In via di premessa occorre ricordare in sintesi che le riserve in sospensione accolgono valori in attesa di essere assoggettati ad imposizione definitiva nella sfera della società al verificarsi di determinati eventi. Sotto questo profilo si suole distinguere tra le riserve cosiddette in regime di sospensione "radicale" - per le quali l'imposizione opera in qualsiasi ipotesi di utilizzo - e le riserve cosiddette in regime di sospensione "moderata" - per le quali l'imposizione opera solo nelle specifiche ipotesi individuate nella relativa norma istitutiva -. Rientrano nel novero delle riserve in sospensione i saldi che si sono formati nell'ambito del patrimonio netto a fronte della rivalutazione "onerosa" operata riguardo a determinati impieghi patrimoniali, secondo le molteplici disposizioni succedutesi nel corso del tempo. Va posto in rilievo che in linea generale l'utilizzo della riserva nella prospettiva della assegnazione integra il presupposto per assoggettare ad imposizione definitiva nella sfera della società gli importi che in essa sono stati allocati in regime di sospensione.

L'art. 1, comma 116, ultimo periodo della L. 208/2015 dispone che la società sconta l'imposizione sostitutiva nella misura del 13% con riferimento alle riserve in sospensione che vengono utilizzate in esecuzione della operazione di assegnazione.

Occorre innanzitutto segnalare che, secondo l'impostazione seguita dalla Agenzia delle Entrate (si veda C.M. 18/2006 p. 1.11), ai fini di tale imposizione dovrebbe farsi riferimento all'importo della riserva originariamente costituitasi, senza tenere conto della riduzione successivamente intervenuta in seguito all'imputazione dell'imposta relativa alla rivalutazione****. Parte della dottrina, facendo leva sul dato letterale della norma, ritiene invece che ai fini in esame la riserva in sospensione vada assunta secondo l'importo iscritto a bilancio, che ha recepito in diminuzione l'imposta assolta per la rivalutazione.

Tuttavia il punto più delicato in materia di riserve in sospensione di imposta consiste nello stabilire se il prelievo sostitutivo - al quale è tenuta la società riguardo alle poste in esame utilizzate ai fini della assegnazione - sia da considerarsi a tutti gli effetti definitivo, in modo da escludere qualsiasi ulteriore imposizione nella sfera del soggetto assegnatario. In altri

**** Nello specifico delle assegnazioni, la circ. Ag. Entrate n. 37/E del 16/9/2016 al par. 1.4. ha però indicato che: "Ai fini del versamento della predetta imposta sostitutiva del 13 per cento, attesa la esclusiva rilevanza delle scelte contabili effettuate in sede di assegnazione, rileva l'ammontare delle riserve annullate, a prescindere dal fatto che queste siano diverse dal valore normale/catastale del bene".

termini occorre chiedersi se le riserve in sospensione che siano eventualmente utilizzate nell'ambito della assegnazione possano dare origine ad ulteriori prelievi in capo al socio assegnatario, una volta che sia stata applicata l'imposizione sostitutiva specificamente prevista a carico del soggetto assegnante.

Al riguardo appare opportuno distinguere a seconda che la distribuzione avvenga ad opera di società di persone o di società di capitali.

Si ritiene che per quanto riguarda le società di persone nel caso in esame sia in principio da escludersi che possano prospettarsi ulteriori oneri impositivi in capo al socio assegnatario. Secondo il generale criterio della trasparenza applicabile a tali tipologie societarie, infatti, gli importi delle riserve in sospensione – che in conformità all'apposita disposizione contenuta nella L. 208/2015 vengono assoggettati ad imposizione sostitutiva dalla società in quanto posti a servizio della assegnazione – si traducono in un incremento del valore della partecipazione del socio tale da impedire ulteriori effetti impositivi per quest'ultimo. In sostanza quanto ricevuto dal socio a titolo di distribuzione delle riserve in sospensione viene sul piano fiscale neutralizzato dall'incremento di valore della partecipazione che la stessa distribuzione genera. In tale senso sono le precise indicazioni rinvenibili nella C.M. 33/2005 p. 3.

Va da sé che il trattamento appena esposto vada esteso anche alle società di capitali che abbiano optato per il regime della trasparenza fiscale.

Maggiormente problematico appare invece il caso in cui l'assegnazione mediante utilizzo di riserve in sospensione sia attuata dalle società di capitali.

Al riguardo si pone infatti il dubbio se nel caso in esame valga il medesimo meccanismo applicativo – operante con riferimento a vari provvedimenti succedutisi nel corso del tempo che hanno offerto la facoltà di affrancare i saldi in sospensione – in virtù del quale l'assolvimento della imposta sostitutiva consente semplicemente di liberare il saldo attivo dallo *status* di riserva in sospensione per trasformarlo in una ordinaria riserva di utili, con tutte le connesse implicazioni impositive in caso di distribuzione.

Sul punto si ritiene tuttavia che vi siano idonei margini per sostenere che, anche per le assegnazioni effettuate da società di capitali, l'assolvimento della imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione ai sensi della L. 208/2015 liberi al riguardo i soci da ogni ulteriore prelievo.

Innanzitutto può osservarsi che sarebbe quantomeno anomalo che, nel corpo dello stesso provvedimento normativo, tributi accomunati dalla natura "sostitutiva" possano differire in modo significativo negli effetti applicativi. Muovendo da tale constatazione potrebbe ritenersi fondato ipotizzare che il prelievo sostitutivo previsto per le riserve in sospensione di imposta nella misura del 13% abbia efficacia liberatoria per i soci,

al pari del prelievo sostitutivo nella misura del 8% o 10,5% imposto alla società riguardo ai maggiori valori latenti insiti nei beni assegnati.

Ma sembra altra l'argomentazione che appare dirimente per la questione in esame.

L'Agenzia delle Entrate nella C.M. 25/2007 p. 11.3.2. ha espressamente rilevato che, nel contesto della operazione di trasformazione agevolata, l'assolvimento della imposta sostitutiva da parte della società con riferimento ai saldi delle riserve in sospensione esaurisce qualsiasi imposizione al riguardo anche nei confronti del socio. Con riferimento alla fattispecie in rassegna, pertanto, sul piano sostanziale la rilevanza della imposizione sostitutiva assolta dalla società non si ferma alla sfera di quest'ultima ma va a interessare anche quella del socio.

Stanti tali premesse, sul piano sistematico sembra difficile ipotizzare che nell'ambito del medesimo provvedimento normativo l'imposta sostitutiva assolta sulle riserve in sospensione abbia differente portata per il socio a seconda che si tratti della operazione di assegnazione ovvero di trasformazione; di qui la conclusione che nella assegnazione - così come riconosciuto per la trasformazione - il prelievo assolto dalla società sulle riserve in sospensione rivesta valenza liberatoria anche per il socio.

Se si intende aderire a questa tesi, gli importi delle riserve in sospensione assoggettati al prelievo sostitutivo pari al 13% generano franchigia riconosciuta al socio con riferimento all'assegnazione ricevuta, in aggiunta a quanto eventualmente maturato per effetto della imposizione applicata dalla società riguardo ai valori degli elementi estromessi⁺⁺⁺⁺.

Qualora viceversa si ritiene di non accogliere tale tesi, nella sfera del socio le riserve - liberate dal vincolo della sospensione mediante il prelievo sostitutivo del 13% gravante sulla società - sono soggette allo stesso trattamento in precedenza delineato per le ordinarie riserve di utili.

Va inoltre osservato che, se si riconoscesse al prelievo sostitutivo in esame effetto impositivo definitivo, nell'ambito delle società di capitali in molti casi la distribuzione di riserve in sospensione di imposta rappresenterebbe alternativa meno onerosa rispetto all'utilizzo di ordinarie riserve di utili.

Appare opportuno precisare che le tematiche appena affrontate non interessano la specifica riserva che si è venuta a formare nel caso di rivalutazione effettuata ai soli effetti civilistici

⁺⁺⁺⁺ La circ. Ag. Entrate n. 37/E del 16/9/2016 al par. 3.1. sul punto commenta: *“In particolare, per i soci delle società di capitali, il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla società per poter utilizzare le riserve in sospensione d'imposta, determina l'irrelevanza in capo agli stessi dell'importo assoggettato a tassazione dalla società. L'irrelevanza fiscale in capo al socio dell'importo assoggettato a imposta sostitutiva del 13 per cento dalla società è applicabile sempreché tale importo non sia già stato utilizzato in precedenza nella determinazione del reddito del socio. La riserva in sospensione d'imposta, infatti, nasce (ordinariamente) a seguito di una precedente legge di rivalutazione beneficiata dalla società, la quale (legittimamente) ha optato per il versamento dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (attribuendo, quindi, rilevanza fiscale alla rivalutazione) senza optare anche per il versamento dell'imposta sostitutiva utile a “liberare” la riserva (che, quindi, è rimasta in sospensione d'imposta)”*.

ai sensi della L. 185/2008, nel riflesso che è da escludere che a tale riserva possa riferirsi alcun vincolo di sospensione di imposta. Tale conclusione vale sia nel caso in cui sotto il profilo tributario si intenda riconoscere a tale posta natura di riserva di utile peraltro in aderenza alla posizione sul punto assunta dalla Agenzia delle Entrate come emerge dalle CC.MM. 11/2009 e 22/2009, sia nel caso in cui nella medesima prospettiva si intenda invece attribuire a tale posta natura di riserva di capitale.

Inoltre non sono interessati da tali tematiche i soggetti che si trovano in regime di contabilità semplificata, atteso che – come da orientamento consolidatosi anche presso l’Agenzia delle Entrate (si vedano C.M. 18/2006, C.M. 11/2009 e C.M. 22/2009) – per questi soggetti non sorge il vincolo di sospensione di imposta sui saldi da rivalutazione in quanto manca la struttura contabile allo scopo necessaria.

Occorre prestare attenzione all’ipotesi in cui l’assegnazione interessi un bene assoggettato a rivalutazione, riguardo al quale tuttavia non si è completato il periodo cosiddetto di “moratoria” nella specie previsto ai fini del riconoscimento fiscale del maggior valore rivalutato. Il caso può ad esempio porsi per i beni che siano stati oggetto di rivalutazione ai sensi della L. 147/2013, il cui valore rivalutato - agli effetti di una eventuale dismissione - assume rilevanza sul piano fiscale a partire dal quarto esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione (dal 1° gennaio 2017 nel caso più frequente di soggetto con esercizio coincidente con l’anno solare). Si segnala che nell’ipotesi in esame, in virtù della regola generale, per effetto della assegnazione la parte di riserva di rivalutazione formatasi con riferimento allo specifico bene perde il vincolo di sospensione, in conseguenza della circostanza che il risultato fiscale della operazione di trasferimento viene calibrato sul valore riferibile al bene prima della rivalutazione. Pertanto tale parte di riserva, ricostituita nell’importo originario in seguito all’accredito della corrispondente imposta assolta ai fini della rivalutazione, perde il vincolo della sospensione per assumere i connotati di ordinaria riserva di utili, con la conseguenza che al riguardo sono escluse in radice le esaminate problematiche in tema di utilizzo dei saldi in sospensione.

Tali problematiche non si pongono nemmeno allorché a fronte della assegnazione vengano utilizzate riserve di rivalutazione che siano state oggetto di affrancamento facoltativo secondo le varie disposizioni introdotte nel corso del tempo: anche in tale caso, infatti, le riserve hanno assunto i caratteri di ordinarie riserve di utili. Occorre tuttavia segnalare che, in seguito a tale forma di affrancamento della riserva, si verifica una rilevante duplicazione impositiva qualora il bene venga trasferito durante il periodo cosiddetto di “moratoria”, posto che l’esito fiscale di questa operazione va determinato senza tenere conto degli effetti della rivalutazione.

È di notevole interesse analizzare come le particolari regole della disciplina agevolativa in esame, che si riflettono sulla distribuzione delle parti di netto, possano incidere sull'ordinario meccanismo impositivo disposto per le riserve in sospensione di imposta. Si è avuto modo di porre in evidenza che una peculiarità di tale disciplina agevolativa consiste nella circostanza che le ricadute impositive nella sfera del socio assegnatario dipendono dalla imposizione che in concreto ha trovato attuazione nella sfera della società assegnante riguardo agli elementi interessati dalla estromissione. Nello specifico, la distribuzione del patrimonio netto posta a servizio della assegnazione è considerata irrilevante sul piano fiscale in misura pari al valore del bene in assegnazione assoggettato al prelievo sostitutivo dalla società assegnante. Se si intende aderire alla tesi cosiddetta del "valore catastale", analogo effetto di affrancamento è prodotto dalla parte di valore effettivo del bene in assegnazione che dovesse rivelarsi eccedente rispetto al parametro catastale, preso a riferimento ai fini della imposizione cui è soggetta la società assegnante. Si tratta pertanto di stabilire se la franchigia - eventualmente disponibile nei termini sopra esposti - sia idonea a neutralizzare sotto il profilo impositivo le riserve in sospensione che dovessero essere utilizzate a supporto della assegnazione. Il caso può ad esempio presentarsi allorché vengano poste in distribuzione riserve in sospensione di imposta a fronte della assegnazione di un bene immobile, il cui valore di iscrizione contabile non trova riconoscimento fiscale in quanto derivante dalla procedura di rivalutazione effettuata ai soli fini civilistici ai sensi della L. 185/2008. Stessa problematica si pone allorché si intenda seguire la tesi del "valore catastale" nell'attuazione di un piano di assegnazione, che preveda la distribuzione di riserve in sospensione di imposta a fronte della estromissione di un bene immobile in precedenza rivalutato con rilevanza fiscale per un valore superiore rispetto al parametro catastale.

Appare convincente sostenere che il descritto meccanismo di affrancamento debba valere anche in caso di distribuzione di riserve in sospensione di imposta, atteso che per l'operatività della regola in commento non risultano essere previste limitazioni legate alla tipologia delle parti di netto utilizzate a servizio della operazione di assegnazione. Se si ritiene di condividere questa posizione, l'utilizzo di riserve in sospensione nel contesto della assegnazione non genera prelievi - né in capo alla società assegnante né in capo al socio assegnatario - nei limiti della franchigia che può al riguardo utilizzarsi in considerazione della imposizione applicata dalla società sui valori dei beni estromessi. Peraltro sul punto si pone l'interessante quesito se nella specie possano ricorrere le premesse per il recupero della imposta a suo tempo assolta in sede di rivalutazione del bene, nella constatazione che - secondo l'opinione largamente condivisa - tale imposta riveste natura di "acconto" rispetto al prelievo definitivo al riguardo dovuto.

Occorre inoltre rilevare che nel caso in esame si ripropone il già segnalato aspetto critico concernente le modalità da seguire nella ripartizione della franchigia eventualmente disponibile, allorché tale franchigia non consenta l'integrale copertura della porzione di patrimonio netto nell'occasione distribuita che in ipotesi sia formata da voci aventi sotto il profilo fiscale differente natura.

Infine va posto in rilievo che sul piano civilistico per poter utilizzare nel contesto della assegnazione le riserve di rivalutazione occorre rispettare la specifica procedura prevista in tema di riduzione del capitale sociale, richiesta dall'ordinamento nella prospettiva di tutelare gli interessi dei soggetti terzi. In particolare tale procedura riconosce ai soggetti terzi la possibilità di opporsi alla esecuzione della operazione di distribuzione delle riserve di rivalutazione, nel termine di novanta giorni dal momento in cui ne sia data specifica pubblicità.

Appare opportuno esaminare come tale termine possa limitare le possibilità di aderire alla disciplina agevolativa in esame entro la scadenza disposta dalla norma.

Tale termine di novanta giorni non comporterebbe alcuna limitazione circa l'accesso alla disciplina agevolativa in esame se fosse considerato sufficiente assumere entro la scadenza la delibera assembleare in merito all'operazione di assegnazione, potendo conseguentemente completare l'operazione nel periodo successivo a tale data. In tale ipotesi l'esecuzione della delibera di assegnazione sarebbe subordinata all'esito della procedura in commento, disposta dall'ordinamento a tutela dei soggetti terzi potenzialmente interessati all'operazione.

Viceversa tale termine di novanta giorni limiterebbe le possibilità di accedere alla disciplina agevolativa in esame se fosse considerato necessario completare l'operazione di assegnazione entro la scadenza. In tal caso, infatti, occorrerebbe assumere la delibera assembleare relativa all'assegnazione con congruo anticipo onde poter concludere l'operazione in tempi utili rispetto alla prescritta scadenza. In questa ottica è interessante vagliare se sussistono possibilità di non dover attendere il decorso del sopra indicato termine di novanta giorni allorché nel caso concreto consti il consenso di tutti i soggetti terzi titolari di un interesse al riguardo rilevante, analogamente a quanto ad esempio ammesso nel contesto della operazione straordinaria di fusione tra società.